



Proposta di legge n. 104/XII di iniziativa del Consigliere G. Graziano, recante “Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale)”

Proposta di legge n. 104/XII di iniziativa del Consigliere Regionale Giuseppe Graziano, recante “Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La figura del “Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo” approda nel panorama nazionale attraverso il Decreto legislativo nr. 79 del 23 maggio 2011.

Dal 2011 si è creato “un vuoto normativo” in quanto governo e parlamento non hanno legiferato in materia e nel corso degli anni si sono verificate discrepanze legislative tra le varie Regioni.

La Regione Calabria anticipando i tempi nell’anno 2008 approvava la Legge regionale numero 8 del 5 aprile 2008 recante disposizioni in materia di “Riordino dell’organizzazione turistica regionale”.

Successivamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021 ha adottato, su proposta del Ministero del Turismo, l’Intesa ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 sullo schema di decreto del Ministro del Turismo concernente la disciplina dei requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo.

Conseguentemente a ciò, il Ministero del Turismo con proprio Decreto, ovvero il D.M. 5 agosto 2021 (prot. n. 1432), entrato in vigore il giorno successivo all’emanazione, ha rideterminato i requisiti professionali, formativi e tecnici dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, prevedendo che le prescritte abilitazioni atte a svolgere l’esercizio professionale siano di competenza delle Regioni previa istruttoria di accertamento del possesso dei requisiti professionali, linguistici e formativi da parte dei richiedenti.

In forza di ciò risulta abbastanza evidente che la suddetta normativa Regionale Calabrese del 2008 risulta essere obsoleta nei contenuti e presenta diverse difformità rispetto ai requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 2021. Infatti la lunga parentesi di vuoto normativo dal 2011 in poi, ha portato le regioni ad adottare delle legislazioni specifiche sia in materia di agenzia di viaggio e sia di direttore tecnico. Ovviamente non sono mancate le criticità, portando alcune regioni a non riconoscere direttori tecnici abilitati da altre regioni. Tuttavia ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 (Norma transitoria e clausola di salvaguardia) del D.M. citato il decreto “si applica ai procedimenti abilitativi avviati successivamente alla sua entrata in vigore” (comma 1) e “Restano valide ed efficaci le abilitazioni all’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo precedentemente conseguite in base a disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano entro i limiti previsti dalle precedenti disposizioni” (c. 2).

La presente proposta di legge propone quindi di modificare la legge regionale 8 del 5 aprile 2008 recante disposizioni in materia di “Riordino dell’organizzazione turistica regionale”, nella parte riguardante la figura

del Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Tali modifiche, come detto, si rendono necessarie al fine di recepire il Decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021 (prot. n. 1432) avente ad oggetto: “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo”.

Sommario

Art. 1 Modifica dell’articolo 29 della Legge regionale numero 8 del 5 aprile 2008 “Direttore tecnico” ed istituzione della nuova figura del “Direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo”;

Art. 2 Modifica dell’articolo 30 della Legge regionale numero 8 del 5 aprile 2008 “Albo provinciale dei direttori tecnici” che viene sostituito da un nuovo testo;

Art. 3 Modifica dell’articolo 32 della Legge regionale numero 8 del 5 aprile 2008 “Competenze delle Province” che viene integrato con due nuovi commi;

Art. 4 Modifica dell’articolo 33 della Legge regionale numero 8 del 5 aprile 2008 “L'autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento” che viene sostituito da un nuovo testo;

Art. 5 Norma di invarianza finanziaria;

Art. 6 Entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano riflessi finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art.39 Statuto Regionale Calabria)

Titolo: “Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale)”.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma a carattere ordinamentale che indica l'oggetto e le finalità della proposta	//	//	//
2	Norma a carattere ordinamentale che definisce i requisiti dell'oggetto	//	//	//
3	Norma a carattere ordinamentale che modifica le competenze della Provincia	//	//	//
4	Norma a carattere ordinamentale che modifica le modalità di rilascio del tesserino	//	//	//
5	Reca la norma di invarianza finanziaria	//	//	//
6	Reca la norma sull'entrata in vigore	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta oneri finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese. Gli oneri derivanti dalle attività necessarie all'istituenda figura del "Direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo" avvengono con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Tab. 2 – Copertura finanziaria:

La presente legge non prevede alcuna copertura finanziaria e pertanto non impegna alcun onere sul Bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
/	0	0	0	0
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge n. 104/XII di iniziativa del Consigliere regionale G. Graziano recante: “Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale)”.

Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 8/2008)

1. L’articolo 29 della Legge regionale numero 8 del 5 aprile 2008 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 29 (Accesso alla professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

1. La responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo è affidata al direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:
 - a) sovrintende alle attività aziendali, ne cura l’organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
 - b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l’organizzazione e l’intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.”.

Art. 2

(Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 8/2008)

1. L’articolo 30 della l.r. 8/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 30 (Abilitazione e requisiti del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)

1. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata dalla Regione Calabria previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).
2. L’abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale, compatibilmente con le previsioni di cui all’articolo 20 del decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 32 della l.r. 8/2008)

1. La rubrica dell’articolo 32 della l.r. 8/2008 è sostituita dalla seguente: *(Competenze delle Province e della Regione)*;
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 32 della l.r. 8/2008 sono aggiunti i seguenti commi:

“6. Il rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è di competenza della Regione Calabria, in conformità all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021.

7. A conclusione dell'istruttoria, la Regione Calabria rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione utilizzando un format conforme alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 16 marzo 2022.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 8/2008)

1. L'articolo 33 della l.r. 8/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 33 (Abilitazione, autorizzazione e tesserino di riconoscimento).

1. I titolari di autorizzazione provinciale all'esercizio delle professioni turistiche, in particolare, le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici, hanno l'obbligo di portare con sé la predetta autorizzazione ed un tesserino di riconoscimento e di esibirli ad ogni controllo.

2. I titolari di abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, rilasciata dalla Regione di provenienza, hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.”.

Art. 5

(Norma di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.